SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello UNICO 99 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

99A5050

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 maggio 1999, n. **189.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 687 milioni per l'anno 1999 ed in lire 710 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

AGREEMENT ON CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

espressing their wish to strengthen friendship ties between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge by developing their relations in the fields of culture, education, science and technology,

agreed as following:

ARTICLE 1

The purpose of the Agreement is to develop and to carry out activities that will promote better mutual understanding of the cultural heritage of both countries and advance mutual cultural, educational, scientific and technological cooperation.

The Contracting Parties shall foster activities that in accordance with their national legislation promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of the language of one Contracting Party on the territory of the other.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall support direct cooperation between academic institutions and scientific research institutes. The Contracting Parties shall support exchange and visits of lecturers, cultural historians and cultural figures.

ARTICLE 3

The Contracting Parties may whenever necessary request by mutual agreement the participation of international organizations in the financing of cooperation activities foreseen by the present Agreement or by further Agreements stipulated in its framework.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall intensify their cooperation in the fields of music, dance, visual arts, theatre, cinema and folk art, through the exchange of artists and reciprocal participation at exhibitions, film festivals and other significant events.

The Contracting Parties shall periodically exchange high level exibitions that illustrate their art and cultural heritage.

ARTICLE 5

The Contracting Parties shall foster on their territories, by mutual agreement and as far as their resources allow, the activities of the reciprocal cultural institutions like cultural institutes, cultural associations and educational institutions of the other Contracting Party.

Such institutions shall be granted for their activities whatever facilities are foreseen in the legislation of that Contracting Party where they operate.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall foster the study of the other Contracting Party's language and literature, establishing chairs and departments at its universities, and supporting translation of the other Contracting Party's literature and the exchange and training of translators.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall exchange informative documentation and experts on the educational system and its development, in order to compare teaching rules and plans and to stipulate an agreement on the mutual recognition of general and higher education certificates, diplomas and academic degrees according to plans worked out by joint committees of specialists convened through diplomatic channels.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall periodically coordinate their plans for cooperation and areas of research that they consider essential for achieving common scientific goals.

The Contracting Parties shall define by mutual agreement their priorities in pursuing their scientific goals.

In order to intensify their cooperation in the fields of science and technology the Contracting Parties shall foster:

a. the exchange of scientific and technological information;

b. the exchange of experts and specialists;

c. the organization of joint conferences and seminars;

d. the carrying out of joint research, studies and programs in the fields to be agreed upon.

The Contracting Parties support and contribute to the development of contacts and cooperation between their state or private scientific organizations and institutions that are relevant for the introduction of new technologies.

ARTICLE 9

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of archaeology through exchange of experiences and symposia, seminars and joint research.

The Contracting Parties shall mutually cover the costs of the archaeological expeditions of the other Contracting Party on its own territory.

ARTICLE 10

The Contracting Parties shall mutually grant, if possible, to university students and graduates of the other Contracting Party, scholarships for studies and research at the graduate and postgraduate level.

ARTICLE 11

The Contracting Parties shall promote close cooperation of their respective authorities to avoid and hinder illegal import and export of art treasures, audiovisual works, protected or valuable documents and other items in accordance with the provisions of protection of art treasures and intellectual property enforced in their countries.

ARTICLE 12

The Contracting Parties shall promote cooperation, exchange of information and experiences in the field of sports and youth activities.

ARTICLE 13

The Contracting Parties shall promote the exchange of information in the fields of politics, economics, culture and public life, exchanging for this purpose information specialists and cultural historians and cultural figures.

ARTICLE 14

The Contracting Parties shall foster cooperation in the field of education and the mutual knowledge of educational systems, especially through exchange of experts.

ARTICLE 15

The Contracting Parties shall foster cooperation between archives, museums and libraries through the exchange of information, exhibition and experts.

ARTICLE 16

The Contracting Parties shall foster contacts and cooperation between radio and television organizations.

ARTICLE 17

For the implementation of this Agreement the Contracting Parties shall form a committee, the task of which will be to observe the development of cultural and scientific cooperation and the preparation of programs spanning several years. The committee will meet alternately in the capital of each Contracting Party.

ARTICLE 18

This Agreement shall be subject to ratification.
This Agreement shall enter into force 60 days after the exchange of ratification instruments.

ARTICLE 19

This Agreement is concluded for an unlimited period of time. It may be amended in writing by mutual consent. The amendments shall enter into force on the same terms as the Agreement.

Each Contracting Party has the right to denounce this Agreement by written notification through diplomatic channels.

The denunciation of this Agreement shall enter into force 6 months

after respective written notification has been forwarded to the Contracting Party through diplomatic channels.

The denunciation of this Agreement does not affect the fulfilment of programs agreed upon while the treaty was in force, except when the Contracting Parties decide otherwise.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Tallinn this 22nd day of May 1997 in two copies, in Italian, Estonian and English, all texts beeing equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government of
the Republic of Estonia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'EDUCAZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominate le Parti Contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo della cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia.

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 2

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione diretta tra le Istituzioni Accademiche e gli Istituti di ricerca scientifica.
Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio e le visite di docenti, ricercatori e personalità del mondo della cultura.

Art. 3

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi Internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione nei settori della cultura dell'educazione, della scienza e della tecnologia contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4

Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, del cinema e delle arti popolari attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5

Le Parti Contraenti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, le attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le Parti Contraenti favoriranno e promuoveranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese con l'istituzione di cattedre e di lettorati presso le università dell'altro Paese, e favoriranno la traduzione di opere letterarie dell'altro Paese con lo scambio di traduttori e le facilitazioni per il loro perfezionamento.

Art. 7

Le Parti Contraenti si scambieranno documentazione informativa ed esperti sui rispettivi sistemi di istruzione e sulla loro evoluzione al fine di confrontare ordinamenti e piani di studio e verificare la possibilità di pervenire ad accordi governativi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, sia di livello scolastico che universitario sulla base di progetti elaborati da specifici gruppi misti di esperti convocati per le vie diplomatiche.

Art. 8

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le attività di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Le Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le Parti Contraenti incoraggeranno:

a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

b. le visite reciproche di esperti e di specialisti;

c. l'organizzazione di conferenze e seminari comuni;

d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscono in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 9

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni.

Le Parti contraenti sosterranno reciprocamente le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Art. 10

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente, qualora possibile, borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 11

Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere l'importazione e l'esportazione di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulle opere d'arte e la proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione, lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13

Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sui vari aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 14

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 15

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi, Musei e Biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, di mostre e di esperti.

Art. 16

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 18

Il presente Accordo sarà ratificato.
Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 19

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo.
Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.
La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica scritta all'altra Parte Contraente, attraverso i canali diplomatici.
La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso

concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tallin il 22 maggio 1997, in due originali nelle lingue italiana, estone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3077):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 19 febbraio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1998 (atto n. 3077/*A* - relatore sen. Vertone Grimaldi).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5135):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 9 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 17 marzo 1999 (atto n. 5135/*A* - relatore on. De Bertolich).

Esaminato in aula l'11 maggio 1999 e approvato il 19 maggio 1999.

99G0264

LEGGE 27 maggio 1999, n. **190.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda (di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da una persona fisica o morale di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

   In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

   a) beni mobili ed immobili, nonchè tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto di prestazione, aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonchè redditi reinvestiti e utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni valore aggiunto all'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o società di una Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere, controllate in qualunque modo dalla persona fisica o giuridica stessa, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri emolumenti così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti industriali o di allevamento.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o sulle quali queste esercitino, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie o Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e regolamenti di quest'ultima.

Articolo 2

Applicazione dell'accordo.

La disciplina di questo Accordo si applicherà a tutti gli investimenti effettuati prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo da un investitore di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 4.1.

3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da

investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Nè l'una nè l'altra delle Parti Contraenti stabilirà alcuna condizione che obblighi un investitore dell'altra Parte Contraente a produrre per l'esportazione o a procurarsi merci localmente.

Articolo 4

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero gli obblighi derivanti dal diritto internazionale già esistenti o che potranno sorgere in futuro per una delle Parti Contraenti, prevedano per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento più favorevole sarà applicato.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad un'Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a un'Area di Libero Scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un accordo economico multilaterale ovvero in base ad accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 5

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investimenti effettuati dagli investitori di una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite o danni a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento accorderà agli investitori un trattamento, per quanto riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altro componimento, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente accorda ai propri cittadini o agli investitori di Stati Terzi. Tutti i relativi pagamenti potranno essere liberamente trasferiti senza indebito ritardo.

Articolo 6

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore, il risarcimento verrà calcolato in base ai parametri di riferimento internazionali. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio

predominante alla data in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici e comprenderà gli interessi calcolati sulla base degli Standards LIBOR partendo dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento.
Quando il risarcimento sarà stato determinato, verrà pagato senza ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi, e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessaria, sarà rilasciata immediatamente.

4. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una società con capitale estero, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo conto della quota di tale investitore nella suddetta società, così come indicata nei documenti costitutivi della società stessa.

5. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonchè al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

6. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, in tutto o in parte, al fine previsto, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di risarcimento calcolato secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente Articolo.

Articolo 7

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio di un investitore dell'altra Parte possano essere trasferiti liberamente all'interno e all'esterno del proprio territorio, dopo che tutti gli obblighi fiscali siano stati assolti.
Tali trasferimenti includono in particolare ma non esclusivamente:

a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

3. Senza limitare la portata dell'Articolo 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 8

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato dei pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà alla prima Parte Contraente il diritto di surroga nei crediti degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7 del presente Accordo.

Articolo 9

Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli 7 e 8 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre mesi. Tutti i trasferimenti, compresi quelli previsti all'Art. 6, dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 6,

punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Articolo 10

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte mediante consultazioni e negoziazioni.

2. Nel caso in cui l' investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un Accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 11

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto all'altra Parte Contraente, le stesse dovranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato dai due membri predetti entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 12

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 13

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verrano applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, gli investimenti, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà effettuata l'ultima delle notifiche con le quali le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica.

Articolo 15

Durata e scadenza
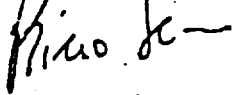
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 14 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5), salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo; le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 dicembre 1997, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso:

1. Disposizione Generale

Posto che un investimento di cui trattasi nel presente Accordo sia conforme alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato, il presente Accordo e tutte le clausole in esso contenute si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, officine o altre strutture utili alla condotta degli affari; i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività commerciali; la conclusione, la formalizzazione e l'esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse la proprietà intellettuale, e la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare la presa in prestito di fondi, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli e l'acquisto di valuta per le importazioni necessarie per la condotta degli affari; la commercializzazione di beni e servizi; la concessione di franchigie o diritti su licenza; la raccolta, la vendita ed il trasporto di materie prime e prodotti derivati, energia, carburanti e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

2. Con riferimento all'Articolo 3

a) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

c) Le società legalmente costituite in conformità alle leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti, e che sono di proprietà dell'altra Parte o sono controllate da quest'ultima, hanno il diritto di impiegare, a loro scelta, personale direttivo di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 4

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse legata o comunque connessa ad iniziative imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno ugualmente, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative di cittadini residenti o di investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 6

Qualunque misura adottata da una delle Parti Contraenti in relazione ad un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte che sottragga risorse finanziarie o il valore di altri beni componenti l'investimento o che crei ostacoli alle attività o pregiudichi sostanzialmente il valore dell'investimento stesso, sarà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'Articolo 6.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'Art. 10.3 (b), esso si svolgerà in conformità ai criteri d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), contenute nella Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma procederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, alle designazioni degli arbitri. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa;
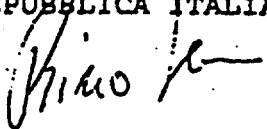
b) la decisione del Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso tener conto delle disposizioni contenute nel presente Accordo e dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia, di cui esse siano parti

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 12 dicembre 1997, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3332):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 10 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 novembre 1998 (atto n. 3332/*A* - relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula ed approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5448):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione 17 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1999 (atto n. 5448/*A* - relatore on. Zacchera).

Esaminato in aula l'11 maggio 1999 e approvato il 19 maggio 1999.

99G0268

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. **191.**

Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;

Visto l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15, l'articolo 2, comma 6, lettera *d)* e l'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, e comma 13;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 31 recante delega al Governo a recepire la predetta direttiva 95/47/CE;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della sanità, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «sintonizzatore-decodificatore»: apparecchiatura, denominata «set top box», integrata o meno nel televisore, per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri;

b) «accesso condizionato»: misura o sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

c) «sistema di trasmissione»: sistema destinato alla trasmissione dei programmi televisivi che comprende la formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento ai mezzi di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del caso, dispersione dell'energia);

d) «DVB»: acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);

e) «D2-MAC»: acronimo indicante la versione D2 della norma tecnica europea MAC (multiplexing analogue component) di cui allo standard ETSI ETS 300250;

f) «servizio televisivo»: la diffusione di programmi televisivi, effettuata via cavo, via satellite o con sistemi radio terrestri destinati alla generalità del pubblico;

g) «servizio televisivo in formato panoramico»: servizio televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da diffondere al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che costituisce il formato panoramico di riferimento;

h) «immissione nel mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto per la sua distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica ai servizi televisivi che utilizzano sistemi di trasmissione numerici, inclusi quelli in formato panoramico, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.

Art. 3.

Promozione di sintonizzatori-decodificatori standard collegabili a più reti

1. I sintonizzatori - decodificatori per la ricezione di segnali televisivi numerici consentono la ricomposizione dei segnali stessi secondo l'algoritmo comune europeo nonché la riproduzione dei segnali trasmessi in chiaro. Fino alla determinazione degli standard dei sintonizzatori - decodificatori da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applica il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307.

2. La rispondenza dei sintonizzatori decodificatori al presente decreto è attestata mediante dichiarazione di conformità al decreto medesimo rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nell'Unione europea oppure mediante certificazione di esame del tipo rilasciata da un organismo riconosciuto, riportate nel manuale d'uso.

3. La documentazione di cui al comma 2 è tenuta a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare del sintonizzatore-decodificatore dal fabbricante o dal suo rappresentante se stabiliti nell'Unione europea o, in caso contrario, dal responsabile dell'immissione nel mercato.

4. Agli stessi fini di cui al comma 1, i televisori provvisti di sintonizzatore-decodificatore integrato sono equipaggiati almeno con la presa di interfaccia conforme alla norma europea EN 50221.

Art. 4.

Promozione di televisori provvisti di interfacce per sintonizzatori-decodificatori

1. Ai fini della immissione nel mercato e della distribuzione in qualsiasi forma, i televisori aventi schermo visivo con diagonale dell'immagine superiore a 42 cm sono dotati di almeno una presa di interfaccia aperta, normalizzata ad opera di un ente di standardizzazione europeo riconosciuto, che consente la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e di ricevitori numerici.

Art. 5.

Promozione dello standard DVB

1. I servizi televisivi completamente numerici impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB.

2. Le reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi debbono essere in grado di distribuire i servizi televisivi numerici di cui al comma 1, inclusi quelli in formato panoramico.

3. Il trasferimento di servizi televisivi in formato D2-MAC su reti pubbliche di telecomunicazioni per la distribuzione di servizi televisivi è consentito purché già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Le reti televisive via cavo diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

Art. 6.

Promozione della sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri

1. È consentita la sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri secondo le norme tecniche DVB da parte dei concessionari e degli altri soggetti all'uopo autorizzati utilizzando le frequenze assegnate dal Ministero delle comunicazioni.

2. Per la sperimentazione sono impiegate tecniche che ottimizzano l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e consentono l'irradiazione di segnali con potenze contenute, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli ambientali e di salvaguardia della salute umana.

Art. 7.

Accesso condizionato a servizi televisivi numerici a pagamento

1. I fornitori di servizi ad accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali in transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte di distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo.

2. Indipendentemente dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso condizionato che espletano anche le attività di produzione di servizi televisivi numerici o di gestione di chiavi di accesso per sistemi ad accesso condizionato o di commercializzazione o distribuzione di servizi televisivi numerici offrono tali servizi alle emittenti che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed in conformità alla vigente legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilità separata per la loro attività di prestazione di servizi ad accesso condizionato.

Art. 8.

Mezzi di tutela e controversie

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od in caso di controversie è ammesso reclamo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni.

2. Avverso la decisione dell'Autorità è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 9.

Sorveglianza e controllo

1. Gli organi di polizia o il personale autorizzato degli organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono volti ad accertare anche la presenza della marcatura prescritta dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e dell'etichetta di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.

3. I controlli sono svolti:

a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i dettaglianti e, in caso di interferenze, presso gli utilizzatori;

b) mediante ispezioni presso i fornitori ed i distributori di servizi nonché presso le emittenti.

4. Espletati i controlli, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre ulteriori verifiche. A tale fine viene verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. In sede di verifiche tecniche si ammettono, per le misure in decibel (dB), limiti più favorevoli di 2 dB. Di norma le verifiche sono eseguite su un unico esemplare dell'apparecchiatura; in caso negativo, a richiesta dell'interessato ed a sue cure e spese, le prove sono eseguite presso lo stesso Istituto su altri due o più esemplari fino ad un massimo di dodici: si applica, in tal caso, il metodo statistico di cui all'allegato *A*, punto 7, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.

5. I risultati dei controlli e delle prove sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non vengano rilevate irregolarità, le apparecchiature sono restituite ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 5.

Art. 10.

Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature che comportano mancata conformità agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecentomilioni.

2. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni degli articoli 3 e 4 ovvero viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

3. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature che sono immesse nel mercato e che risultano:

a) non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, e dell'articolo 4;

b) prive della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque:

a) fornisce servizi televisivi completamente numerici che non impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB;

b) installa o fornisce reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi non in grado di distribuire i servizi televisivi numerici conformi alle norme tecniche DVB, inclusi quelli in formato panoramico;

c) installa o fornisce reti televisive via cavo che non diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e diffida, si procede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1999

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, detto «codice postale e delle telecomunicazioni».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985 ha dettato disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'art. 14 detta disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi.

— La direttiva 95/47/CE prevede l'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

— Il testo dell'art. 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distruzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI *(European Telecommunication Standard Institute)* e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15, dell'art. 2, comma 6, lettera *d)*, dell'art. 3, comma 5, lettera *b)*, e comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

14) *(omissis);*

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie».

«6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubiazione degli impianti sentite le ragioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a)-b) (omissis);

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione».

«5. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) (omissis);

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *d)*. L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti».

«13. A partire dal 1º gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, adotta il regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore - decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato «set top box». Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997 è stata pubblicata *errata corrige* al sopracitato decreto n. 307 del 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni».

— Il testo dell'art. 31 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è il seguente:

«Art. 31 *(Emissione di segnali televisivi)*. — 1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è il seguente:

«2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1º luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate».

Note all'art. 3:

— Il comma 6, lettera *a)*, n. 4), all'art. 1 della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, così recita:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1)-3) *(Omissis);*

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio».

— Il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, così recita:

«2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1º gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, reca: «Regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato: "set top box."».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 15/1999, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca: «Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e della direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993».

Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985, si veda nelle note alle premesse.

99G0273

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. **192.**

Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva n. 97/3/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Art. 2.

Partecipazione finanziaria per le infrastrutture di ispezione

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini del rafforzamento delle infrastrutture di ispezione fitosanitaria fino alla copertura non superiore al 50% delle spese intese a migliorare, oltre il livello già raggiunto rispettando le condizioni minime di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, gli strumenti ed impianti necessari per le attività di ispezione e di monitoraggio e, all'occorrenza, per le misure previste all'articolo 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 e successive modificazioni, nei centri di ispezione fitosanitari diversi da quelli del luogo di destinazione, è integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.

2. Per l'ottenimento della partecipazione finanziaria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma delle misure da attuare rientranti fra quelle finanziabili ai sensi del comma 1. Le richieste di partecipazione finanziaria dirette alla Commissione europea e i programmi completi della documentazione e di ogni informazione necessaria, sono trasmessi al Ministero per le politiche agricole che provvede, previo coordinamento, ad inviarli unitariamente alla Commissione europea.

Art. 3.

Partecipazione finanziaria per la «lotta fitosanitaria» sul territorio

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini della «lotta fitosanitaria» nel territorio, nei casi di apparizione reale o sospetta di un organismo nocivo dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, fino alla copertura non superiore al 50% delle spese relative alle misure necessarie adottate o previste per debellare tale organismo nocivo o, se ciò non è possibile, per arginarne la diffusione, è integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.

2. La richiesta della partecipazione finanziaria di cui al comma 1 può essere avanzata se l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni:

a) è stato oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri e;

b) costituisce un pericolo imminente per la totalità o parte del territorio della Comunità in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o è in corso di eradicazione e;

c) è stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un paese terzo o da un'altra zona dell'Unione europea.

3. Le misure necessarie di cui al comma 1 sono:

a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta dei servizi fitosanitari regionali per:

1) vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali è stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo;

2) vegetali, prodotti vegetali e altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perché derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di tali forniture o di quelli da esse derivanti;

3) substrati di coltivazione e terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione;

4) materiali di produzione, condizionamento, imballaggio o immagazzinamento, locali di immagazzinamento o di condizionamento, nonché mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalità o una parte di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;

b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;

c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonché di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, se tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.

4. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie di cui al comma 3 i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:

a) coprire totalmente o in parte i costi delle misure di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione di cui ai titoli III e VIII del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, oppure

b) compensare la totalità o parte delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o più delle misure di cui al comma 3, lettera *c)*.

5. Nei casi in cui, con regolamento della commissione europea, una compensazione per mancato profitto è considerata, in deroga al comma 4, lettera *b)*, spesa derivante direttamente dalle misure necessarie di cui al comma 3, può essere richiesta, alle condizioni previste dal comma 2, la concessione di una partecipazione finanziaria dell'Unione europea fino alla copertura non superiore al 25 % della spesa.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per azioni ed interventi rientranti fra quelli contemplati dal presente articolo, adottati o previsti nel settore nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendono usufruire della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 5, trasmettono tempestivamente al Ministero per le politiche agricole la relativa domanda diretta alla Commissione europea. La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata e documentata contenente le seguenti informazioni:

a) il riferimento alla notifica dell'organismo nocivo alla Commissione europea e agli altri Stati membri;

b) la natura e l'entità della presenza di organismi nocivi di cui al comma 1, nonché degli antefatti e delle modalità della scoperta;

c) l'identità delle forniture di cui al comma 2, lettera *c)*, attraverso le quali l'organismo nocivo è stato introdotto, ovvero, qualora non si possa fornire l'informazione, l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non è stato possibile individuare le forniture;

d) le misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenziario, per le quali si chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria dell'Unione europea;

e) i risultati ottenuti e il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici, concessi dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione delle misure necessarie stesse.

7. Le domande di partecipazione finanziaria di cui al comma 6 sono trasmesse dal Ministero per le politiche agricole alla Commissione europea non oltre l'anno civile successivo a quello della scoperta dell'organismo nocivo. Le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 6 sono immediatamente trasmesse dal Ministero per le politiche agricole anche agli Stati membri dell'Unione europea.

8. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente articolo può essere richiesta nei termini stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997, purché le misure di cui al comma 3 siano state prese entro un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della scoperta di un organismo nocivo, o siano previste per questo periodo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, se ritengono che gli obiettivi delle misure di cui al comma 8 necessitano, per essere realizzati, di un periodo supplementare ragionevole, presentano appo-

sita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea per l'esame dei competenti organi comunitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea è decrescente per gli anni in questione.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria per ulteriori azioni, requisiti o condizioni

1. Se i competenti organi comunitari, considerata l'evoluzione della situazione nel territorio comunitario, decidono la realizzazione di ulteriori azioni o dispongono che altre misure adottate o previste nel territorio nazionale siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ottenere la partecipazione finanziaria stabilita ai predetti fini dall'Unione europea, nella misura non superiore al 50%, possono presentare apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea.

2. Se le azioni, i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 sono essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunità, diversi da quello nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea può essere accordata in misura superiore al 50%.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 è limitata nel tempo e decrescente negli anni in questione.

4. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che ricorrono le condizioni per l'adozione della decisione di cui al comma 1, possono presentare una apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per l'esame dei competenti organi comunitari.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano la partecipazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, fino alla copertura complessiva degli interventi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Surrogazione dell'Unione europea nei diritti

1. La concessione della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente decreto non pregiudica i diritti vantati dal beneficiario di detta partecipazione nei confronti di terzi, per il rimborso di spese o il risarcimento di perdite o altri danni che siano anche oggetto della partecipazione stessa.

2. L'Unione europea subentra nei diritti di cui al comma 1 con effetto dal versamento della partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni di cui allo stesso comma 1 sono da essa coperti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per le politiche agricole l'esistenza dei diritti di cui al comma 1 al momento della presentazione della richiesta di partecipazione finanziaria, ovvero al momento in cui gli stessi diritti sorgono. Il Ministero per le politiche agricole comunica le dette informazioni alla Commissione europea.

Art. 6.

Sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria di cui agli articoli 3 e 4 può essere sospesa o ridotta se, sulla base delle informazioni ricevute o dei risultati di propri controlli o degli esami eseguiti in conformità di procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, sia stato accertato, da parte della Commissione europea, che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) che la mancata o incompleta esecuzione delle misure necessarie indicate agli articoli 3 e 4 o il mancato rispetto delle modalità o dei termini stabiliti o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati;

b) che le misure non sono più necessarie;

c) che si è verificata una irregolarità o una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non è stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.

Art. 7.

Restituzione della partecipazione finanziaria

1. Le somme relative alla partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 sono restituite totalmente o in parte, se, dalle informazioni fornite, risulta che sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

a) che le misure necessarie decise non sono state realizzate o non lo sono state in modo conforme alle modalità o ai termini stabiliti o necessari per gli obiettivi perseguiti;

b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali la partecipazione finanziaria è stata concessa;

c) l'esistenza di una irregolarità o di una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non è stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.

2. I diritti nei quali è subentrata l'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 sono oggetto di un ritrasferimento al titolare originario con effetto dalla restituzione di cui al comma 1, nella misura in cui detti diritti sono da questa coperti.

Art. 8.

Violazione di obblighi comunitari

1. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di conformi rilevazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a fornire immediatamente alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutti i particolari concernenti la causa della comparsa di un organismo nocivo nella zona interessata dovuta alla movimentazione verso la zona in questione di una o più partite che contenevano l'organismo nocivo e individua lo Stato membro, o gli Stati membri successivi, di provenienza della partita o delle partite contaminate. Il Ministero per le politiche agricole, in particolare, fornisce alla Commissione europea, sentite le regioni e le province autonome interessate, tutti i particolari sull'origine o le origini della o delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli effettuati, al fine di stabilire i motivi della mancata rilevazione della non conformità della o delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo di che trattasi. Inoltre, informa la Commissione europea, su richiesta della stessa, della destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante uno specificato periodo.

2. Se, in base alle informazioni di cui al comma 1, la Commissione europea stabilisce che la non conformità della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non è stata scoperta per il mancato rispetto di uno degli obblighi del Trattato e delle disposizioni relative agli esami o alle ispezioni previste, rispettivamente, al titolo III, relativo ai «Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione», e al titolo VIII, relativo ai «Controlli fitosanitari all'importazione», del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, non spetta la partecipazione finanziaria e, se è già stata assegnata, non viene versata ovvero, se è già stata versata, deve essere restituita all'Unione europea con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Se la non conformità della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo in questione non è stata scoperta da un altro Stato membro per il mancato rispetto degli obblighi del Trattato e delle disposizioni comunitarie relative agli esami o alle ispezioni fitosanitarie previste, per i conseguenti diritti vantati nei confronti di detto Stato si applica l'articolo 5, comma 2.

Art. 9.

Partecipazione finanziaria straordinaria

1. Se, sulla base di disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in relazione a casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, viene previsto che la partecipazione finanziaria venga maggiorata fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare apposita domanda al Ministero per le politiche agricole, che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per ottenere tale integrazione della partecipazione finanziaria comunitaria.

Art. 10.

Procedure di assegnazione e restituzione dei contributi

1. Per l'acquisizione ed il trasferimento dei contributi comunitari di cui agli articoli 2, 3, commi 1 e 5, 4 e 9, si procede, attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a riassegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, le contribuzioni comunitarie assegnate all'Italia.

2. Le restituzioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, concernenti i contributi comunitari non utilizzati, sono effettuate direttamente all'Unione europea dalle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio non utilizzate per le finalità di cui al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al pagamento degli eventuali interessi di mora ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle procedure stabilite in sede comunitaria. Copia delle note di restituzione dei contributi non utilizzati devono essere contestualmente trasmesse al Fondo di rotazione di cui al comma 1 per gli adempimenti contabili di competenza.

Art. 11.

Applicazione disposizioni regolamento (CEE) n. 729/70

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come modificati dall'articolo 1, punti 4) e 5), del regolamento (CE) n. 1287/95 del 22 maggio 1995, si applicano al presente decreto.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B,* a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

— La direttiva 97/3/CE è stata pubblicata nella GUCE L 027 del 30 gennaio 1997.

— La direttiva 77/93/CEE è stata pubblicata nella GUCE L 030 del 6 febbraio 1993.

— La legge 18 giugno 1931, n. 987, reca: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi».

— Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, reca: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, reca: «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali».

— Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, reca: «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, reca: «Recepimento della direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi».

Nota all'art. 2:

— L'art. 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, così recita:

«Art. 46. — Per i casi in cui si applica l'art. 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

– trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;

– separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;

− imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami e delle prove ufficiali;

− rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione europea;

− distruzione.

Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino, i servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura «certificato annullato», nonché l'indicazione del servizio fitosanitario e la data.

Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il seondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate».

Note all'art. 3:

— Gli allegati I e II del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 sono stati modificati:

con decreto ministeriale 6 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 19 marzo 1996;

con decreto ministeriale 6 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996;

con decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997;

con decreto ministeriale 27 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998;

con decreto ministeriale 13 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

con decreto ministeriale 13 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1998.

— L'art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997, così recita:

«Art. 1. Quando uno Stato membro presenta una domanda per l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per la "lotta fitosanitaria" a norma dell'art. 19-*quater,* paragrafo 5, della direttiva 77/93/CEE, tale domanda deve essere:

formulata per iscritto dall'autorità unica centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 77/93/CEE;

indirizzata alla Commissione delle Comunità europee, direttore generale della DG VI, Rue de la Loi/ Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, e

inoltrata entro il 15 ottobre 1997 per gli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1997 ed entro il 1° luglio di ogni anno successivo per gli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario di cui trattasi».

Nota all'art. 6:

— L'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 così recita:

«Art. 24 *(Riduzione, sospensione o soppressione del contributo).* — 1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite possono essere aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».

Nota all'art. 8:

— Per il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 10:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Il fondo di rotazione è previsto all'art. 5 della predetta legge che così recita:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione).* — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c),* nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

Note all'art. 11:

— L'art. 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, come modificato dall'art. 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 1287/95, così recita:

«Art. 8. — 1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari;

prevenire e perseguire le irregolarità;

recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo».

— L'art. 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, come modificato dall'art. 1, punto 5, del regolamento (CE) n. 1287/95, così recita:

«Art. 9. — 1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le disposizioni dell'art. 188 C del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'art. 209, lettera *c),* del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco, hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.

In particolare essi possono verificare:

a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;

c) le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro presso il quale verrà effettuata la verifica o sul territorio del quale questa avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo».

99G0269

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1999.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Antonio Bassolino dalla carica di Ministro del lavoro e della previdenza sociale e nomina del sen. prof. Cesare Salvi nella medesima carica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Antonio Bassolino dalla carica di Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dottor Antonio Bassolino dalla carica di Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il sen. prof. Cesare Salvi è nominato Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 1

99A5077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1999.

Nomina dell'on. dott. Antonio Maccanico a Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Antonio Maccanico, deputato al Parlamento, è nominato Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 2

99A5078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano;

Vista la delibera del 23 aprile 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 13 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 13 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Art. 1.

(Omissis).

Comma 4.

La Fondazione ha la sua sede legale in Milano, *corso Matteotti n. 3.*

Art. 6.

(Omissis).

Comma 5.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito *un* presidente e due *vice presidenti,* i quali durano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

(Omissis).

Comma 7.

... *(omissis)* ... I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità *previsti dalla normativa vigente.*

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 2.

In caso di mancanza o *impedimento* del presidente, presiede le adunanze chi sostituisce il presidente a termini del presente statuto.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del ConsigIio, e quindi senza facoltà di delega, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

...*(Omissis)*...;

c) la nomina del presidente e *dei vice presidenti;*

...*(Omissis)*...;

f) la determinazione dei compensi e delle indennità al presidente, *ai vice presidenti* e agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché le modalità di erogazione;

(Omissis).

Art. 10.

(Omissis).

Comma 5.

In caso di mancanza o impedimento del presidente, le funzioni di questo sono adempiute dal vice presidente *che riveste detta carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età; in caso di mancanza o impedimento anche di questi, dall'altro vice presidente. In caso di mancanza o impedimento anche dei vice presidenti, le funzioni del presidente sono adempiute dal consigliere che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dal consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.*

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis).

Comma 1.

Al presidente, *ai vice presidenti,* ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso fisso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione al Ministro del tesoro.

(Omissis).

99A4986

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 aprile 1999.

Autorizzazione, sino al 30 giugno 1999, all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi per le unità aderenti al consorzio «Co.Ge.Mo.» di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente al molluschi bivalvi, è stata affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi a r.l. «Co.Ge.Mo.» di Pesaro;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede per i consorzi di gestione per la pesca dei molluschi bivalvi la possibilità di presentare al Ministero per le politiche agricole motivate e documentate richieste finalizzate all'assentimento di eventuali deroghe alla disciplina vigente nel settore;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Vista l'istanza del «Co.Ge.Mo.» di Pesaro in data 17 febbraio 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo per la pesca dei molluschi bivalvi di imbarcazioni ed attrezzi di pesca aventi, rispettivamente, potenza motrice e peso con valori superiori a quelli attualmente consentiti in via generale;

Considerata l'opportunità di approfondire l'esame della normativa vigente per eventuali modifiche circa le caratteristiche del «peschereccio tipo» per la cattura dei molluschi bivalvi e dei relativi attrezzi;

Ritenuto che le deroghe richieste dal Co.Ge.Mo. di Pesaro sono compatibili con il regime derogatorio previsto dal citato decreto ministeriale 21 luglio 1998 e con la disciplina generale concernente la pesca dei molluschi bivalvi;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, nella seduta del 17 marzo 1999, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

1. Nelle more dell'approfondimento dell'esame della normativa vigente nel settore, in via provvisoria, e non oltre il 30 giugno 1999, limitatamente alla potenza del motore ed al peso dell'attrezzo «draga idraulica», le unità aderenti al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo., sono autorizzate ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con le caratteristiche tecniche di fatto possedute, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 21 luglio 1998, sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha effetto fino al 30 giugno 1999 salve le successive determinazioni del Ministero per le politiche agricole.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* GRIMALDI

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A5059

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 giugno 1999.

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici in materia di attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

Vista la delibera C.I.P.E. del 4 dicembre 1990 ed in particolare il punto n. 9 del dispositivo, che ha definito i criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei progetti di attività sostitutive presentati dalle imprese ai sensi delle norme sopra citate;

Viste le successive deliberazioni C.I.P.E. del 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, che hanno individuato i bacini minerari di crisi e dettagliato i comuni che in essi ricadono;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti per il settore minerario»;

Viste la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, e la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 1° marzo 1995;

Visti i piani di riconversione produttiva per la regione autonoma della Sardegna, per la regione Toscana e per la regione Piemonte, approvati rispettivamente con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996 e 10 dicembre 1997;

Considerato che la norma agevolativa in questione dovrà uniformarsi, con decorrenza 1° gennaio 2000, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, contenuti nella comunicazione della Commissione dell'Unione europea n. 98/C 74/06;

Considerato che, a completamento della fase istruttoria già avviata, occorre quindi procedere entro il corrente anno alla valutazione, sulla base dell'attuale normativa, dei programmi di investimento presentati nel corso degli anni 1998 e 1999, al fine della successiva conclusione degli accordi di programma con le regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le attività sostitutive ricadenti nell'ambito dei bacini minerari delle regioni Sardegna, Toscana e Piemonte interessati da processi di ristrutturazione ed ubicate nei comuni individuati con le deliberazioni C.I.P.E. del 30 luglio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991), 20 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992) e del 25 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992).

Art. 2.

Le domande di contributo ai sensi della legge n. 221/1990, art. 3, comma 7, dovranno pervenire all'amministrazione, per l'anno 1999, entro e non oltre la data del 15 settembre 1999.

Saranno sottoposte alle fasi istruttoria e di valutazione tutte le domande di agevolazione presentate negli anni 1998 e 1999 ed a valere sulle residue disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, che siano state presentate all'amministrazione entro la suddetta data del 15 settembre 1999.

Le domande presentate all'amministrazione dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* saranno prese in considerazione solo se corredate di tutta la documentazione necessaria, per la cui elencazione si conferma l'allegato «Prospetto atti e documenti necessari», già messo a disposizione, nel corso degli anni precedenti, delle associazioni di categoria e degli operatori interessati e che forma parte integrante del presente decreto, nonché redatte in conformità a quanto previsto nel successivo art. 3.

Le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione anteriormente alla predetta data di pubblicazione dovranno provvedere, entro la medesima data del 15 settembre 1999, ad integrare tale istanza con la documentazione eventualmente ancora mancante, con riferimento a quanto descritto al precedente comma ed al successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 1 del presente decreto, redatta su carta da bollo o su carta resa legale, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Divisione VI, via del Giorgione 2/b - 00147 Roma; copia della stessa, nonché di ogni atto o documento a corredo, dovrà essere prodotta al distretto minerario territorialmente competente.

I programmi di investimento relativi alle domande di cui al precedente comma dovranno come per il passato essere corredati, oltre che dai documenti di cui al sopra citato ed allegato «Prospetto atti e documenti necessari», da una relazione tecnico-economica redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto, completa delle schede di valutazione economico-finanziaria che ne formano parte integrante, nonché della documentazione tecnica, della scheda di sintesi, della scheda riassuntiva, della scheda tecnica e della scheda per il calcolo degli elementi di valutazione ambientale, di cui rispettivamente agli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1999

Il Ministro: BERSANI

PROSPETTO ATTI E DOCUMENTI NECESSARI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER ATTIVITÀ SOSTITUTIVE NEI BACINI MINERARI DI CRISI

(Legge 3 febbraio 1989, n° 41, e legge 30 luglio 1990, n° 221, articolo 3, 7° comma)

- ☐ Domanda redatta in carta da bollo o comunque in regola con la vigente normativa in materia di bollo;
- ☐ Atto costitutivo e Statuto (solo per le Società) (in caso di scadenza della Società fissata anteriormente all'anno 2015, tale documentazione va integrata con adeguato atto pubblico di proroga della citata scadenza; inoltre, ogni successiva variazione dello status societario e/o degli elementi e dei riferimenti costitutivi dell'impresa andrà tempestivamente comunicata all'Amministrazione);
- ☐ Certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio competente, attestante il settore di appartenenza, integrato con le notizie relative alla vigenza (in luogo di tale integrazione, le Ditte individuali dovranno produrre, oltre al certificato camerale, il certificato fallimentare); ove l'importo del contributo richiesto superi £. 300 milioni, detto certificato dovrà includere la "dicitura antimafia" ex D. Lgs. 8 agosto 1994 n° 490 prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno n° 486 del 16 dicembre 1997; inoltre, la Società / Ditta richiedente l'agevolazione, sempre ove l'importo del contributo richiesto superi £. 300 milioni, dovrà espressamente richiedere alla Prefettura competente per ubicazione di sede legale dell'impresa la diretta trasmissione all'Amministrazione delle "informazioni" prescritte ai termini dell'art. 4 del D. Lgs. n° 490/94 (al riguardo, l'impresa dovrà seguire le seguenti modalità operative: presentare una copia del sopraindicato certificato camerale alla Prefettura interessata, rappresentando contestualmente a quest'ultima la necessità della diretta trasmissione delle citate "informazioni" al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato all'indirizzo evidenziato in calce; detta richiesta dovrà citare la normativa in oggetto, gli estremi della domanda di concessione del contributo e l'importo del beneficio richiesto: della richiesta e della sua data di presentazione alla Prefettura dovrà essere data notizia all'Amministrazione);
- ☐ Prospetto comprendente: codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente l'agevolazione, sede legale, indirizzo completo di numeri telefonici e di nominativo/i eventualmente da contattare; denominazione, indirizzo completo, numero di conto corrente e coordinate (ABI e CAB) dell'Istituto bancario presso cui domiciliare i mandati di pagamento in caso di erogazione del contributo;
- ☐ Certificato INPS attestante il numero complessivo di occupati in costanza di lavoro;
- ☐ Dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante o titolare della Società/Ditta richiedente, della situazione occupazionale dell'azienda in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quella complessiva che deriverà dall'attuazione del progetto di investimento, dettagliando inoltre il numero di ex minatori e la loro appartenenza o provenienza dalle rispettive attività minerarie;
- ☐ Dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante o titolare della Società/Ditta richiedente, delle fonti di copertura del programma: mezzi propri, contributi in conto capitale, finanziamenti e mutui o utilizzazione di altre risorse (specificare gli ammontari e gli enti o i soggetti erogatori);
- ☐ Dichiarazione sulle spese effettuate antecedentemente alla data di presentazione della domanda di agevolazione nonché delle date di effettivo inizio e di prevedibile termine del programma di investimento per il quale viene richiesto il contributo;
- ☐ Dichiarazione circa gli eventuali rapporti di carattere tecnico, organizzativo e finanziario in essere con altre imprese o gruppi, dettagliando le rispettive quote di partecipazione e i capitali sociali;
- ☐ Bilanci e conti economici relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla nuova iniziativa imprenditoriale oggetto della domanda (i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di deposito del bilancio dovranno produrre copia della documentazione fiscale relativa alle stesse due annualità);
- ☐ Relazioni sulla composizione dei predetti bilanci, relative agli stati patrimoniali, conti economici e note integrative (artt. 2423, 2424 e 2424 bis C.C.) (solo per le Società);
- ☐ Relazione descrittiva economico-finanziaria del programma di investimento, che va redatta esclusivamente secondo il fac-simile e corredata delle unite 5 schede economico-finanziarie (*Allegato n° 1*);

- ☐ Documentazione tecnica, come evidenziata nell'apposito elenco (*Allegato n° 2*);
- ☐ Concessione edilizia in corso di validità e/o eventuali successive sue proroghe o, nelle more del suo rilascio, copia autentica della richiesta della stessa e certificato, o dichiarazione, rilasciato dal Comune competente ed attestante l'assoluta insussistenza di vincoli urbanistici per la localizzazione della nuova iniziativa imprenditoriale nonché l'assoluta insussistenza per la stessa di problemi di ricettività e di vincoli ambientali (la produzione di tale certificazione non esime comunque dalla produzione della concessione edilizia, non appena questa verrà rilasciata; in caso di avvenuta ultimazione dei lavori soggetti a concessione edilizia, va prodotta anche una dichiarazione di "fine lavori" sottoscritta dal direttore dei lavori);
- ☐ "Scheda di sintesi", "Scheda riassuntiva degli investimenti" e "Scheda tecnica del progetto di attività sostitutiva" allegate alla presente, che dovranno essere compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, nelle schede ove tale sottoscrizione sia prevista, dal legale rappresentante o titolare della Società / Ditta richiedente l'agevolazione (*Allegati n° 3, n° 4 e n° 5*);
- ☐ "Scheda per il calcolo degli elementi di valutazione ambientale" compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare della Società / Ditta richiedente (*Allegato n° 6*);

Dichiarazioni rese - anche in un unico atto - dal legale rappresentante o titolare dell'impresa e controfirmate dal Presidente del collegio sindacale, ove esista, in cui si affermi:

- ☐ di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n° 300, concernente obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare nel periodo di attività agevolata, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona;
- ☐ di avere, o di non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altri organismi statali, regionali, provinciali e/o comunitari, o se ne siano state richieste (ove ne ricorrano, elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute, con gli importi delle agevolazioni conseguenti e con le relative percentuali di intervento);
- ☐ di impegnarsi conseguentemente a comunicare immediatamente al Ministero la concessione di agevolazioni, anche su quota parte dello stesso programma, da parte di altri organismi statali, regionali, provinciali e/o comunitari, con le relative percentuali di intervento;
- ☐ di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sull'esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese ammesse ogni qual volta sia ritenuto necessario sia da parte dei dirigenti degli uffici ministeriali competenti sia da parte dell'apposita commissione, che sarà nominata ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1998;
- ☐ di impegnarsi a presentare, ad ogni richiesta di liquidazione, un certificato attestante la vigenza della Società o una equivalente certificazione rilasciata dalla cancelleria del competente tribunale, dalla quale risulti che la Ditta non è in stato di fallimento o di liquidazione.
- ☐ Trasmissione, per conoscenza, di copia integrale del progetto di investimento e della relativa documentazione al Distretto Minerario competente per territorio.

Tutti i documenti il cui rilascio è di competenza di Pubbliche Amministrazioni e/o di Enti pubblici dovranno risultare emessi in data non anteriore ai sei mesi antecedenti la loro trasmissione all'Amministrazione, fatta salva la loro prorogabilità per autocertificazione in conformità alla vigente normativa. Le autentiche di firma, ove sopra richieste, fermi restando i moniti e le prescrizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 (che vanno espressamente citati nelle premesse delle singole dichiarazioni), potranno essere effettuate, a norma dell'art. 3, 11° comma, della legge 15 maggio 1998, n° 127, come modificato dall'art. 2, 10° comma, della legge 16 giugno 1998, n° 191, allegando una fotocopia integrale di un documento di identità valido di ogni soggetto che sottoscrive.

Ogni corrispondenza va indirizzata a: **Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Divisione VI - Via del Giorgione 2/b - 00147 Roma.**

ALLEGATO 1

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41, MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7

Il Progetto di investimento dovrà essere corredato di una Relazione economico-finanziaria, la cui redazione dovrà essere articolata secondo lo schema seguente :

1 - OBIETTIVI

2 - MOTIVAZIONI ED OPPORTUNITÀ DEL PROGETTO

3 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

4 - ANALISI DEI COSTI DEL PROGETTO PER INVESTIMENTI FISSI

5 - ANALISI DEI COSTI DEL PROGETTO PER CAPITALE CIRCOLANTE

6 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE (CICLO DI PRODUZIONE, ASPETTI ORGANIZZATIVI, STRUTTURA DISTRIBUTIVA, ECC.)

7 - MERCATO DI RIFERIMENTO

8 - RISCHI E VINCOLI CONNESSI AL PROGETTO

9 - ELABORAZIONI ECONOMICO/FINANZIARIE (CORREDATE DELLE CINQUE SCHEDE ALLEGATE, DEBITAMENTE COMPILATE)

10 - NOTIZIE RIGUARDANTI IL SOGGETTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41,
MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7.

SCHEDA N° 1 : ANALISI DELL'INVESTIMENTO IN CAPITALE FISSO

In questa scheda, l'investimento totale dovrà essere scomposto in categorie omogenee di spesa, con l'indicazione per ciascuna di esse dell'ammontare e dell'articolazione temporale prevista.

VOCI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ALTRI	TOTALE
TOTALE INVESTIMENTI FISSI					

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41,
MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7.

SCHEDA N° 2 : ANALISI DELL'INVESTIMENTO IN CAPITALE CIRCOLANTE

In questa scheda, dovrà essere sviluppato un prospetto di variazione del capitale circolante netto derivante dall'attività operativa connessa al Progetto.

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ALTRI	TOTALE
Incremento crediti commerciali					
Incremento rimanenze di magazzino					
Incremento debiti commerciali					
Incremento altre voci					
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO					

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41, MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7.

SCHEDA N° 3 : CONTI ECONOMICI DIFFERENZIALI DEL PROGETTO

All'interno di questa scheda, deve essere elaborato un prospetto che indichi, per ciascuno degli anni di durata prevista del Progetto, i ricavi ed i costi aggiuntivi prodotti specificatamente dall'investimento in questione. Tale prospetto dovrà essere sviluppato per tutte le voci di conto economico, fino al livello di risultato operativo. Il conto economico in questione potrà essere elaborato sulla base di uno schema definito direttamente dall'azienda e scelto in relazione alle esigenze e alle opportunità del Progetto stesso. In allegato al Progetto dovrà comunque essere riportato il conto economico riclassificato, sulla base dello schema che segue, che tiene conto delle modifiche introdotte nell'ordinamento dal recepimento della "Quarta Direttiva" dell'U.E. sulla redazione del bilancio annuale (D.L. n° 127/91).

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO .....
A - Valore della produzione				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi				
Totale Valore della produzione				
B - Costi della produzione				
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
Totale Consumi				
Servomezzi				
Prestazioni di terzi per servizi				
Godimento di beni di terzi (leasing o noleggi)				
Oneri diversi di gestione				
Valore aggiunto				
Costo del lavoro :				
Competenze				
Oneri sociali				
Quota T.F.R.				
Margine operativo lordo				
Ammortamenti ed accantonamenti :				
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
Ammortamenti delle immobilizzazioni tecniche				
Accantonamenti per svalutazione dei crediti				
Risultato operativo				

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41,
MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7.

SCHEDA N° 4 : DETERMINAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI RILEVANTI DEL PROGETTO

All'interno di questa scheda, deve essere elaborato un prospetto che determini i flussi di cassa del Progetto, ottenuti considerando la tempistica degli esborsi e degli incassi relativi alla gestione operativa (cash-flow operativo), all'investimento/disinvestimento di capitale circolante (cash-flow di gestione corrente) ed all'investimento/disinvestimento in capitale fisso (cash-flow operativo complessivo).

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Reddito operativo incrementale					
Ammortamenti incrementali					
Accantonamenti incrementali					
Cash-Flow operativo incrementale					
Incremento crediti commerciali					
Incremento scorte					
Incremento debiti commerciali					
Variazione circolante incrementale					
Investimento in capitale circolante					
Disinvestimento in capitale circolante					
Cash-Flow incrementale relativo alla gestione corrente					
Investimento in capitale fisso					
Disinvestimento in capitale fisso					
Cash-Flow incrementale complessivo annuale					
Incasso contributo in conto capitale					
Fabbisogno del Progetto :					
annuale					
cumulato					

N.B. : L'orizzonte temporale dovrà essere stabilito progetto per progetto in relazione alla specificità dello stesso.

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41, MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7.

SCHEDA N° 5 : INDICATORI DI REDDITIVITÀ E DI RITORNO DEL PROGETTO

All'interno di questa scheda dovranno essere forniti i seguenti "indici", riferiti agli elementi economico-patrimoniali :

R.O.S. (ritorno sulle vendite)

determinato come rapporto tra il risultato operativo ed il fatturato a regime.

....

....

Indice di Rotazione

determinato rapportando il fatturato a regime all'attivo investito.

....

....

R.O.I. (ritorno sul capitale)

determinato come rapporto tra il risultato operativo a regime e l'attivo investito.

....

....

D.C.F. (flussi di cassa scontati)

determinato come sommatoria del valore attuale dei flussi di cassa annuali, scontati ad un tasso pari al rischio del settore di attività ed al rendimento senza rischio (BOT al netto di inflazione).

....

....

D.C.F. - R.O.R. (tasso di ritorno dei flussi di cassa scontati)

determinato come rapporto tra il D.C.F. e l'investimento del Progetto.

....

....

I.R.R. (tasso interno di rendimento)

rappresenta il tasso in grado di azzerare la sommatoria dei flussi di cassa annuali scontati.

....

....

Pay back period (tempo di recupero finanziario dell'investimento)

rappresenta il tempo necessario, espresso in anni e mesi, al recupero totale dell'investimento dal punto di vista finanziario (pareggio finanziario).

....

....

ALLEGATO 2

ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA

DITTA :
LOCALITA':
ATTIVITA':

1) Descrizione dettagliata del progetto e relative opere ☐

2) riepilogo particolareggiato investimento secondo le voci di progetto ☐

3) concessione edilizia e/o autorizzazione autorità competente ☐

4) atto di acquisto del terreno e/o titolarità ☐

5) progetto opere di urbanizzazione ☐
   - elaborati grafici ☐
   - computi estimativi ☐

6) progetto fabbricati ed impianti tecnologici ☐
   - elaborati grafici ☐
   - computi estimativi ☐

7) progetto impianti e/o opere di processo ☐
   - elaborati grafici ☐
   - computi estimativi ☐

8) lay out del processo ☐

9) elenco dettagliato dei macchinari e/o attrezzature ☐
   - specifiche ☐
   - preventivi/fatture ☐

N.B.

Gli elaborati grafici richiesti debbono essere quotati, in adeguata scala, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante o suo procuratore speciale.

ALLEGATO 3

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO DI ATTIVITA' SOSTITUTIVA

(DA COMPILARSI A CURA DEL RICHIEDENTE)

PROGETTO N° *

DENOMINAZIONE DITTA :
FORMA GIURIDICA :
SEDE AMMINISTRATIVA :
DATA DI COSTITUZIONE :
OGGETTO SOCIALE :
CAPITALE SOCIALE :

CODICE FISCALE :
PARTITA IVA :

RIFERIMENTI TELEFONICI :

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' SOSTITUTIVA :

COMUNE DI UBICAZIONE DELL'INIZIATIVA :

PROVINCIA :

DATA DELLA DOMANDA :
DATA DI INIZIO DEI LAVORI :

NUOVA INIZIATIVA ☐ RIATTIVAZIONE ☐
RISTRUTTURAZIONE ☐ AMPLIAMENTO ☐

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO :
IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO :
MEZZI PROPRI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'INVESTIMENTO :

CONTRIBUTO : %

SETTORE DI APPARTENENZA :

RAPPORTO MEZZI PROPRI / CAPITALE INVESTITO : %

ENTITA' NUOVA OCCUPAZIONE
TOTALE UNITA' :
N° EX MINATORI :
PROVENIENZA :

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI : %

NOTE :

RIEPILOGO DELL'INVESTIMENTO	VALUTAZIONI *
SPESE ANTECEDENTI ALLA DATA DELL'ISTANZA :	*
ALTRI CONTRIBUTI GODUTI :	*
INVESTIMENTO SENZA SCORTE :	*
SCORTE :	*

DATA DI COMPILAZIONE : ______________

FIRMA DELL'AMMINISTRATORE
O LEGALE RAPPRESENTANTE

____

* - *caselle riservate al Ministero*

ALLEGATO 4

SCHEDA RIASSUNTIVA INVESTIMENTI PER PROGETTO ATTIVITA' SOSTITUTIVA

SOCIETA':

LOCALITA' (1):

ATTIVITA':

a cura dell'Ufficio

PROGETTO N.:

TIPOLOGIA:

IMPORTO INVESTIMENTI PREVISTI (Lire):

IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO (Lire):

VOCI DI PROGETTO	STATUS SPESA (2)	IMPORTO INVESTIMENTI TOTALI (Lire)	IMPORTO INVESTIMENTI ANTE DOMANDA (Lire)	TIPOLOGIA DOCUMENTI ALLEGATI (3)	RIFERIMENTI NEL "RIEPILOGO PARTICOLAREGGIATO DELL'INVESTIMENTO"
PROGETTAZIONE E STUDI					
ACQUISIZIONE SUOLO AZIENDALE					
SISTEMAZIONE SUOLO AZIENDALE					
OPERE EDILI CIVILI ED INDUSTRIALI					
IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI					
IMPIANTI DI PROCESSO					
MACCHINARI ED ATTREZZATURE					

N.B.
Gli importi sono al netto dell'IVA.

NOTE:

(1) LOCALITA'
Specificare il Comune dove viene ubicata l'iniziativa e la sigla della relativa provincia

(2) STATUS SPESA
- Previsione: P
- Consuntivo: C

(3) DOCUMENTI
- Computo: C
- Fattura: F
- Preventivo: P
- Stima: S
- Altro: A

ALLEGATO 5

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO DI ATTIVITA' SOSTITUTIVA

A cura dell'Ufficio
PROGETTO N:

SOCIETA' / DITTA :
UBICAZIONE DELL'INIZIATIVA:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' E DEGLI OBIETTIVI :

✓ (max 8 righe)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO :

✓ (max 4 righe)

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

DESCRIZIONE OPERE MURARIE ED ASSIMILATE :

✓ (max 4 righe)

DESCRIZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

✓ (max 4 righe)

IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO (Lire):
IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO (Lire):

ALLEGATO 6

DOMANDA DI CONTRIBUTO EX ART. 1 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N° 41, MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N° 221, ART. 3 COMMA 7.

SCHEDA PER IL CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

A - CONTENIMENTO E/O RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI :

A1 - L'impresa aderisce o aderirà, entro il primo esercizio successivo all'entrata a regime dell'iniziativa proposta, al sistema comunitario di ecoaudit (Reg.to n° 1836/93 e successive modificazioni) o ai sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) ?
SI ☐ **NO** ☐ **ALTRO** ☐

(IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA, NON RISPONDERE AI SEGUENTI PUNTI A2, A3, A4 E A5)

A2 - L'impresa ha attuato o attuerà, entro il primo esercizio successivo all'entrata a regime dell'iniziativa proposta, un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto ? **SI** ☐ **NO** ☐

A3 - L'impresa ha attuato o attuerà, entro il primo esercizio successivo all'entrata a regime dell'iniziativa proposta, un piano di sicurezza interna, pur non essendo obbligata per legge, per prevenire i rischi industriali per l'ambiente ? **SI** ☐ **NO** ☐

A4 - L'impresa ha attuato o attuerà, entro il primo esercizio successivo all'entrata a regime dell'iniziativa proposta, un piano di monitoraggio ambientale dell'impianto ? **SI** ☐ **NO** ☐

A5 - L'impresa ha diffuso o diffonderà, entro il primo esercizio successivo all'entrata a regime dell'iniziativa proposta, un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa ? **SI** ☐ **NO** ☐

B - CONTENIMENTO E/O RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DEI CONSUMI DELLE RISORSE NATURALI :

B1 - Quantità (in kg per miliardo di lire di valore della produzione) di rifiuti speciali, di cui al D. Lgs. n° 22/97, generati presso l'unità produttiva interessata dall'iniziativa proposta:
Esercizio precedente : ______________ **Esercizio "a regime" :** ______________

B2 - Quantità (in kg per miliardo di lire di valore della produzione) di rifiuti pericolosi, di cui al D. Lgs. N° 22/97, generati presso l'unità produttiva interessata dall'iniziativa proposta:
Esercizio precedente : ______________ **Esercizio "a regime" :** ______________

B3 - Acqua di processo (in m^3 per miliardo di lire di valore della produzione) consumata presso l'unità produttiva interessata dall'iniziativa proposta:
Esercizio precedente : ______________ **Esercizio "a regime" :** ______________

B4 - Energia di processo (in T.E.P. per miliardo di lire di valore della produzione: vedi tabella sul retro) consumata presso l'unità produttiva interessata dall'iniziativa proposta:
Esercizio precedente : ______________ **Esercizio "a regime" :** ______________

B5 - Energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione in rapporto percentuale sul totale dell'energia consumata presso l'unità produttiva interessata dall'iniziativa proposta:
Esercizio precedente : __________ **%** **Esercizio "a regime" :** __________ **%**

Firma del legale rappresentante dell'impresa
proponente il programma di investimento

____

Valori in T.E.P. (Tonnellate Equivalenti Petrolio)
dei principali veicoli energetici *(punto B4 della Scheda ambientale)*

Veicoli energetici	*Unità di misura*	*T.E.P.*
Energia elettrica resa al consumatore	1 MWh	0,09
Combustibili vegetali	1 t	0,25
Carbon fossile nazionale	1 t	0,63
Carbon fossile estero	1 t	0,74
Carbone di legna	1 t	0,75
Carbone vegetale	1 t	0,69
Carboturbo	1 t	1,04
Coke di cokeria	1 t	0,70
Coke di officina	1 t	0,64
Coke di petrolio	1 t	0,83
Torba	1 t	0,26
Petrolio greggio	1 t	1,00
Virgin naphta	1 t	1,14
Condensati petroliferi	1 t	1,06
Distillati leggeri di petrolio	1 t	1,04
Benzine	1 t	1,20
Kerosene	1 t	1,03
Gasolio	1 t	1,02
Olio combustibile	1 t	0,98
Legna da ardere	1 t	0,40
Gas naturale	1000 Nmc	0,82
Gas di cokeria	1000 Nmc	0,43
Gas di officina	1000 Nmc	0,43
Gas di altoforno	1000 Nmc	0,09
Gas di raffineria	1000 Nmc	1,20
GPL	1000 Nmc	1,10

99A4991

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Istituzione del comitato per la valutazione degli effetti della negoziazione del prezzo dei farmaci. (Deliberazione n. 70/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che demanda al CIPE le competenze ed indica criteri e modalità applicative per sottoporre i prezzi delle specialità medicinali al regime di sorveglianza;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al CIPE la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2209/93;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1994, n. 449, che estende, in via sperimentale, alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede che il CIPE nell'esercizio delle proprie funzioni possa costituire comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali;

Vista la delibera 30 gennaio 1997, che fissa le procedure ed i criteri per la negoziazione dei prezzi tra pubblica amministrazione ed aziende produttrici;

Vista la delibera 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha proceduto ai sensi del richiamato art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, a regolamentare la costituzione di commissioni, comitati o gruppi di lavoro per la valutazione e la formulazione di proposte su specifici problemi;

Considerato che l'estensione della procedura di negoziazione anche ai prodotti di mutuo riconoscimento rende necessario definire, con maggiore attenzione, i limiti e gli obiettivi della contrattazione;

Ritenuto di dover procedere, a distanza di due anni, ad una verifica sugli effetti della procedura di negoziazione;

Ritenuto, anche al fine di elaborare opportune proposte di modifica alla delibera 30 gennaio, costituire, nell'ambito della seconda commissione CIPE, un apposito comitato incaricato di effettuare una puntuale verifica del sistema in atto e di approfondire in particolare le tematiche relative al rapporto costo-efficacia, prezzi esteri e previsioni di mercato;

Ritenuto che le problematiche relative alla negoziazione dei prezzi per la loro complessità e le ricadute nei diversi settori (economici, giuridici, comunitari ecc.) devono essere affrontate con l'apporto di particolari professionalità interne ed esterne alla pubblica amministrazione e che di conseguenza il predetto comitato deve essere costituito con l'apporto non solo dei rappresentanti delle amministrazioni strettamente competenti per materia, ma anche dagli organismi interessati alla specifica tematica, nonché di eventuali esperti di riconosciuta esperienza nel settore;

Delibera:

1) Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità si istituisce un comitato per la valutazione degli effetti derivanti dalla applicazione del sistema della negoziazione dei prezzi dei farmaci i cui criteri sono stati indicati nella delibera CIPE 30 gennaio 1997.

2) Il comitato entro novanta giorni dalla data della sua costituzione deve relazionare alla commissione indicando le eventuali modifiche o integrazioni alla delibera sopracitata. In particolare:

a) rapporto costo-efficacia.

Il comitato formulerà le linee guida per una corretta analisi ed interpretazione dei dati relativi al rapporto tra l'efficacia dimostrata del farmaco e costo per il servizio sanitario nazionale confrontata con analoghe valutazioni per farmaci e/o terapie alternative;

b) prezzi esteri.

Il comitato indicherà in quali casi e in quale misura possono prendersi in considerazione i prezzi esteri di nuova immissione del medesimo prodotto anche in considerazione delle diversità dei regimi di rimborsabilità, di mercato, di incentivazione e di fissazione dei prezzi nonché della reale sussistenza di condizioni favorevoli ad innescare meccanismi di importazioni/esportazioni parallele;

c) previsioni di mercato.

Il comitato individuerà le verifiche da effettuare per le valutazioni fornite dalle aziende riguardanti le previsioni di mercato, ed in particolar modo dei consumi dello specifico settore terapeutico, degli oneri derivanti per il servizio sanitario nazionale e della quota di mercato acquisita dal nuovo farmaco.

3) Il comitato è così composto:

due rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

due rappresentanti del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero dell'industria;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

due esperti nominati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

due esperti nominati dal Ministero della sanità.

Per questioni di particolare specificità il comitato può richiedere l'apporto del Dipartimento della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nonché di altre amministrazioni od enti.

Eventuali oneri per il funzionamento del comitato sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base 8.1.1.0, capitolo 6320.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

99A4992

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 7 maggio 1999.

Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi. (Deliberazione n. 56/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 1999;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con delibera 16 maggio 1997, n. 44/97, ha adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n 481 (di seguito: legge n. 481/1995), il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: Regolamento per le audizioni periodiche);

nella sopraddetta delibera, l'Autorità ha previsto che i criteri di rappresentatività delle diverse formazioni associative avrebbero potuto essere aggiornati dopo una prima fase di sperimentazione delle audizioni periodiche;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge n. 481/1995 e in particolare l'art. 2, comma 23, della legge medesima;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (di seguito: legge n. 127/1997), recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (di seguito: legge n. 281/1998) e in particolare l'art. 5 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 gennaio 1999, n. 20), concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerata l'avvenuta istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'art. 4 della legge n. 281/1998;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il Regolamento per le audizioni periodiche, tenendo segnatamente conto delle norme contenute nella legge n. 281/1998 e nel successivo decreto del Ministro dell'industria 19 gennaio 1999, n. 20;

Delibera:

di introdurre nel Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo

svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi, di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 44/97, le seguenti modifiche e integrazioni *(omissis)*;

di approvare il soprarichiamato Regolamento per le audizioni periodiche così modificato e integrato, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato *A*) disponendone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 maggio 1999

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI E PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E L'EFFICACIA DEI SERVIZI.

Art. 1.

Audizioni periodiche

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indicata negli articoli seguenti come l'Autorità, convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione congiunta o in audizioni separate, sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 2.

Convocazioni

1. La convocazione è pubblicata, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'audizione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
italiana. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:

a) ordine del giorno dell'audizione;

b) termini e modalità per l'accreditamento dei partecipanti;

c) termini e modalità con cui le associazioni accreditate possono consultare la documentazione predisposta dall'Autorità e presentare le proprie osservazioni;

d) luogo, giorno e ora dell'audizione.

2. Della convocazione viene data notizia su due quotidiani nazionali.

Art. 3.

Ordine del giorno e verbalizzazione

1. Le associazioni di cui al precedente art. 1 possono proporre, entro il decimo giorno precedente l'audizione, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti inerenti gli interessi da esse tutelati.

2. L'Autorità valuta l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, anche tenendo conto della possibilità di trattarli in altra audizione periodica o speciale.

3. Dell'audizione viene redatto rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità.

Art. 4.

Accreditamento delle associazioni

1. Le associazioni che intendono far partecipare alle audizioni convocate ai sensi dell'art. 2 propri rappresentanti debbono far pervenire all'Autorità, nel termine stabilito nella convocazione, l'indicazione nominativa dei partecipanti nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la titolarità in capo al medesimo dei poteri di rappresentanza ed il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

1-*bis*. Per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere sottoscritte in presenza di un dipendente addetto dell'Autorità, ovvero essere presentate, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

2. L'Autorità comunica, nei termini stabiliti nella convocazione, l'avvenuto accreditamento o, in caso contrario, i motivi dell'esclusione.

3. Quando l'associazione sia già stata accreditata in precedente audizione è sufficiente, contestualmente alla comunicazione dei nominativi dei partecipanti all'audizione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'avvenuto accreditamento e che non vi siano state modifiche nei fatti e stati dichiarati.

4. L'Autorità si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in ogni momento. Le associazioni accreditate sono tenute a comunicare all'Autorità la cessazione della condizione di possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

Art. 5.

Associazioni di consumatori e utenti

Le associazioni di consumatori e utenti debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 1, di essere incluse nell'elenco esistente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art. 6.

Associazioni ambientaliste

Le associazioni ambientaliste debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 1, di essere riconosciute quali associazioni ambientaliste a carattere nazionale ai sensi del'art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 7.

Associazioni di lavoratori

Le associazioni sindacali dei lavoratori debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 1, di far parte delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 8.

Associazioni di imprese

Le associazioni sindacali delle imprese debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 1, di far parte delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 9.

Audizioni speciali

1. Oltre alle audizioni periodiche di cui all'art. 1, l'Autorità può convocare, anche su richiesta delle associazioni di cui allo stesso articolo, audizioni speciali su singoli argomenti o temi particolari, stabilendo di volta in volta le opportune modalità di convocazione e di partecipazione.

2. Audizioni speciali possono essere inoltre convocate al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze e delle proposte dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi o di atti a contenuto generale.

Art. 10.

Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi

1. L'Autorità procede all'effettuazione, anche attraverso istituti specializzati, di indagini sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi. I risultati delle indagini possono essere presentati nel corso di apposite audizioni.

2. Le indagini effettuate dall'Autorità tengono conto dei metodi adottati dalle indagini analoghe effettuate dagli esercenti altri servizi, che vi sono tenuti in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994.

Art. 11.

Norma finale

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, pubblicato nel bollettino dell'Autorità n. 1 dell'ottobre 1997.

99A5049

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 giugno 1999, n. **900318.**

Programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese». Attuazione misure 1.2 e 3.2 - Sostegno alla domanda di servizi reali. Nuove disposizioni sui tempi di realizzazione dei progetti, sull'erogazione delle agevolazioni, nonché su revoche e sanzioni.

Alle piccole e medie imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con circolare n. 2791193 del 3 ottobre 1997 sono state emanate le norme per l'attuazione delle misure 1.2 e 3.2 del Programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese», approvato dalla Commissione europea con decisione CE (95) 2481 del 15 novembre 1995, mentre con la circolare n. 900419 del 18 novembre 1998, sono state definite modalità e procedure per rendicontare le spese sostenute.

L'art. 7 della suddetta decisione comunitaria vincola l'amministrazione ad impegnare le risorse entro il 31 dicembre 1999.

A quanto risulta dalle informazioni in possesso di questo Ministero nonché dalle segnalazioni pervenute, numerosi progetti potrebbero non essere realizzati entro il termine dei diciotto mesi, dalla data di presentazione della domanda, previsto dalla citata circolare n. 2791193 del 3 ottobre 1997, anche per il sovraccarico di lavoro determinatosi per gli organismi certificatori dall'approssimarsi della suddetta scadenza.

Pertanto, a modifica delle precedenti disposizioni recate dalle circolari numeri 2791193 del 3 ottobre 1997 e 900419 del 18 novembre 1998, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie entro la suddetta data, le imprese interessate potranno realizzare il progetto entro e non oltre il nuovo termine

perentorio ed improrogabile del 31 agosto 1999 purché entro la medesima data, la documentazione finale di spesa e le attestazioni e/o certificazioni ovvero le perizie previste dall'art. 8 della stessa circolare, siano trasmesse, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, D.G.C.I.I., Divisione III, Gruppo di lavoro servizi reali, via del Giorgione n. 2/B - 00144 Roma.

Resta confermata, per i soli programmi relativi alle tipologie ambiente/qualità, per i quali è previsto il rilascio di certificazioni e/o attestazioni, la possibilità prevista dal punto 1, comma terzo, della circolare n. 900419 del 18 novembre 1998, d'invio, entro il 30 settembre 1999, della certificazione e/o attestazione.

La presente disposizione ha valenza anche per le richieste di proroga formulate ai sensi della circolare n. 900194 del 19 aprile 1999.

Inoltre, in considerazione del sufficiente grado di copertura assicurato dalle risorse finanziarie disponibili per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al decreto 24 aprile 1998, la previsione di revoca recata dall'art. 12, lettera *f)*, della citata circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193, per i casi di scostamento tra i dati dichiarati in domanda e quelli risultanti dalla documentazione finale di spesa, è soppressa.

Il Ministro: BERSANI

99A4959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, firmato a Roma il 15 maggio 1997.

Il giorno 4 aprile 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, firmato a Roma il 15 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 dicembre 1998, n. 482, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 3 gennaio 1999.

In conformità all'art. 14, l'accordo è entrato in vigore il giorno 3 giugno 1999.

99A4995

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vilnius il 4 aprile 1996.

Il giorno 3 giugno 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vilnius il 4 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 febbraio 1999, n. 31, pubblicata nel supplemento ordinario n. 38/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999.

In conformità all'art. 32, la convenzione è entrata in vigore il giorno 3 giugno 1999.

99A4993

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0313
Yen giapponese	125,60
Dracma greca	324,55
Corona danese	7,4324
Corona svedese	8,6655
Sterlina	0,64980
Corona norvegese	8,0895
Corona ceca	36,833
Lira cipriota	0,57777
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,13
Zloty polacco	4,0378
Tallero sloveno	196,4035
Franco svizzero	1,5952
Dollaro canadese	1,5176
Dollaro australiano	1,5847
Dollaro neozelandese	1,9519
Rand sudafricano	6,1777

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5079

COMUNE DI BEURA CARDEZZA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BEURA CARDEZZA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è così determinata:

5 per mille per la prima casa, con detrazione d'imposta di lire 200.000;

6,40 per mille per le seconde case, gli altri immobili e per le aree edificabili;

restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

(Omissis).

99A5060

COMUNE DI CAMBIAGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CAMBIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica ICI da applicarsi sul territorio comunale per l'anno 1998;

2. di fissare nella misura unica di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

99A5061

COMUNE DI CINZANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 maggio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra la delibera del 25 marzo 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 maggio 1999, a pag. 79, seconda colonna.

la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 maggio 1999, per le motivazioni espresse, si intende modificata nel senso che l'aliquota ICI per «altri fabbricati» è del «7 per mille» anziché «8,50 per mille»;

(Omissis).

99A5062

COMUNE DI CONTURSI TERME

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CONTURSI TERME (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'ICI in questo comune, con effetto 1° gennaio 1999:

aliquota del 4,50 per mille per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprietà indivisa sempre che si tratti anche per il socio di cooperativa, di prima casa;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;

aliquota del 5 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

(Omissis).

99A5063

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di DANTA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi pubblici locali relativamente all'anno 1999 come sotto specificato:

(Omissis).

L) I.C.I.:

determinazione, per l'esercizio 1999, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille, detrazione, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

imputazione della spesa relativa alle commissioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 all'apposito intervento del bilancio 1998;

(Omissis).

99A5064

COMUNE DI DRAPIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 20 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1º gennaio 1999 l'aliquota unica del 6,50 per mille;

(Omissis).

99A5065

COMUNE DI FELITTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FELITTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

99A5066

COMUNE DI ORIO AL SERIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1º gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 4 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 4 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 4 per mille.

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a*), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

99A5067

COMUNE DI VALLANZENGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VALLANZENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 9 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di cui in premessa, qui recepito, ed in particolare articolo 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - ICI - anno 1999, in misura pari al 6 per mille, delibera di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

(Omissis).

99A5068

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare n. L26B (cinema e fotografia); disciplina: semiologia del cinema e degli audiovisivi.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A4996

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare n. L18C (linguistica inglese); disciplina: lingua inglese.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A4997

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.